



# **COMUNE DI PIETRASTORNINA**

**AVELLINO**

Prot. nr 5239 del 13/08/2026

Registro Generale nr 23 del 13/08/2026

Ordinanza del Sindaco nr 8 del 13/08/2026

**Oggetto: divieto temporaneo di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro ed in lattine;**

PREMESSO che

- Quest'anno come negli anni scorsi nel periodo estivo si sono verificate problematiche riguardanti il rinvenimento di cocci di vetro dovuti a rottura di bottiglie oltre che di lattine e/o contenitori simili in maniera particolare sulle strade del centro urbano, al corso Partenio e strade limitrofe, con serio pericolo per l'incolumità della cittadinanza con particolare riguardo ai bambini ed anche ad animali domestici;
- è doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e alla incolumità pubblica insidiata dall'abbandono di contenitori di vetro specie nelle ore serali e notturne;
- l'abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri di plastica e/o lattine di bevande è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte di esercizi commerciali e pubblici esercizi che sovente vengono consumate all'esterno dei suddetti esercizi e per strada, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, infatti le bottiglie dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotte e frantumate a terra spargendosi sull'area pubblica;
- episodi di euforia collettiva, collegati al consumo di bevande alcoliche, possono trascendere trasformandosi in danni a persone e cose a causa dell'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine quali mezzi contundenti, rappresentando così un pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che

- tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di favorire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al "bene comune" e incentivare azioni rivolte al miglioramento e mantenimento del decoro urbano, riconoscendo agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale che favoriscono buona qualità della vita nella comunità Pietrastorninese;
- l'adozione di un provvedimento restrittivo di divieto di utilizzo di bottiglie e di altri contenitori in vetro e/o lattine nelle predette aree possa costituire un valido strumento di prevenzione del degrado urbano, di comportamenti scorretti e antisociali e di miglioramento della sicurezza sociale e decoro pubblico, oltre che limitare anche possibili problematiche connesse alla salute;

RILEVATO che è prevedibile che il fenomeno persista nel periodo estivo, in considerazione della crescente tendenza delle persone ad aggregarsi nei luoghi più frequentati quali i pubblici esercizi, i giardini e le strade del paese in particolare del centro urbano, nonché dalle manifestazioni previste che comportano un notevole afflusso di partecipanti nelle piazze e vie del paese;

PRESO ATTO della necessità per gli operatori del settore di svolgere la propria attività economica in piena sicurezza e nel contempo di poter garantire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela, oltre per consentire adeguate modalità di organizzazione delle attività del settore, comprensive di una serie di prescrizioni intese alla massima tutela della sicurezza;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire preventivamente al fine di evitare possibili pericoli alle persone, ai bambini e agli animali che frequentano gli spazi pubblici, adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso il divieto, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza per un periodo di trenta giorni dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione di quelle consumate all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza, nonché il divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro e/o latta per il consumo di bevande all'interno di giardini, aree attrezzate con aiuole e panchine ad uso pubblico;

VISTO:

- l'art. 50 comma 7bis del D. Lgs. 267/2000, così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – “Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017” recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la legge 689 del 24.11.1981;
- Lo Statuto del Comune di Pietrastornina;

### ORDINA

Per le motivazioni suesposte, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente al 13/09/2026 sull'intero territorio comunale:

1) AI TITOLARI O GESTORI DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (RISTORANTI, BAR, PUB, ECC.), DI ATTIVITÀ COMMERCIALI ALIMENTARI, DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI CON VENDITA DI BENI ALIMENTARI DI PRODUZIONE PROPRIA E NON, CHE OPERANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRASTORNINA:

- **IL DIVIETO**, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e altri contenitori di vetro e di lattine.
- È consentita, durante la fascia oraria di cui sopra, la somministrazione di bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro e/o latta, esclusivamente se consumati/e all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti ecc.) e dei locali delle attività commerciali alimentari, delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, nei relativi spazi esterni di pertinenza (dehore). In caso di asporto dai predetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso in plastica o carta;

2) AGLI AVVENTORI-CLIENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRASTORNINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

- **IL DIVIETO**, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno, successivo di uscire all'esterno del pubblico esercizio genericamente inteso, comprensivo di eventuale dehore, con bevande in bicchieri, bottiglie, contenitori vari di vetro e/o latta;
- **IL DIVIETO**, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, di detenere o portare con sé, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, contenitori in vetro e/o latta;

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P., saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5000,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## DISPONE

che il presente atto ha vigore dal giorno di pubblicazione sino alle ore 24:00 del 13/09/2026;

- la pubblicazione della presente Ordinanza, all'Albo Pretorio del Comune;
- nonché la notifica della stessa a:
- Prefettura di Avellino: [protocollo.prefav@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefav@pec.interno.it)
- Questura di Avellino: [dipps109.00F0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps109.00F0@pecps.poliziadistato.it)
- Comando Stazione di Pietrastornina: [tav27538@pec.carabinieri.it](mailto:tav27538@pec.carabinieri.it)
- Ufficio di Polizia Municipale: [turtoro.pietrastornina@asmepec.it](mailto:turtoro.pietrastornina@asmepec.it)

Le forze di polizia sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla notificazione o affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 nr 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione o affissione all'albo pretorio (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199).



Il Sindaco  
Dr Amato Rizzo